



TRIBUNALE DI FROSINONE  
Sezione Lavoro

SENT. N. 503/15  
R.A.L. N. 563/14  
CRON. N. 5803/15

*Repubblica Italiana*  
*In nome del Popolo Italiano*

**Dispositivo**

della sentenza nella causa promossa con ricorso depositato in data 8.3.2014

da

ANTONUCCI Romano, ARDUINI Massimiliano, BARTOLUCCI Donatella, CARLOMUSTO Alfredo, CARLOMUSTO Marco, CIOTOLI Maria Pia, COCCIA Laura, CONTE Giuseppina, FABRIZIO Paola, FIORINI Danilo, FRASCA Antonietta, IAFRATE Paolo, MARTINI Fabio, MINNOCCI Violetta, PASSAQUINDICI Martino, RECINE Andrea, RITA Giacomo, RUFO Maria Grazia, SANTORO Gerardo, SANTORO Rossana, SCACCIA Lucio, SELLARI Claudio, SILVESTRI Giuseppe, SISTI Piero, SPAZIANI Luigi, TAZZI Eleonora, TURRIZIANI Archimede, VAGO Stefano e VONA Giovanni, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Loredana Di Folco e Luca Esposito

contro

SOL.CO, Solidarietà e Cooperazione, Soc. Coop. Sociale ONLUS, in persona del legale rapp.te pro tempore Mario Monge, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Acanfora

**Il Giudice del Lavoro**

definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere assunti alle dipendenze della Cooperativa Sociale Sol.Co. Solidarietà e Cooperazione dal 26/4/2013, con contratto di lavoro part-time di 18 ore settimanali e con l'inquadramento attribuito dalla resistente ai lavoratori adibiti, con identiche mansioni, all'appalto affidato dal Comune di Frosinone;

b) per l'effetto, accerta e dichiara l'avvenuta costituzione tra ciascuno dei ricorrenti e la convenuta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26/4/2013, ordina alla Cooperativa resistente di ricevere le prestazioni di lavoro dei ricorrenti e condanna la stessa al pagamento in favore di ciascun attore di una somma equivalente a tutte le retribuzioni maturate dal 26/4/2013 sino alla data della scadenza del contratto di appalto con il Comune di Frosinone e delle relative proroghe, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle scadenze al saldo e con regolarizzazione contributiva;

c) condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in complessivi €.8.000,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari;

d) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Frosinone, 10.6.2015

Il Giudice del Lavoro

Dott. Massimo Lisi

Depositato in Cancelleria

oggi, 10/6/15

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Pierluigi Ianni